

MOVIMENTI DI CASSA

Nell'Esercizio Finanziario 1997 la Cassa ha avuto il seguente movimento:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	255.985.328.777	534.593.212.836	790.578.541.613
PAGAMENTI	-218.962.609.669	-566.769.106.555	-785.731.716.224
ATTIVA (+)	37.022.719.108	0	4.846.825.369
ECCEDENZA			
PASSIVA (-)	0	-32.175.893.719	0

Nel precedente Esercizio finanziario si sono verificate riscossioni e pagamenti come appresso:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	330.679.109.120	504.248.554.622	834.927.663.742
PAGAMENTI	-247.163.955.806	-601.690.782.863	-848.856.738.669
ATTIVA (+)	83.513.153.314	0	0
ECCEDENZA			
PASSIVA (-)	0	-97.442.228.241	-13.929.074.927

Dal confronto pertanto si rileva:

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	-74.693.780.343	30.344.658.214	-44.349.122.129
PAGAMENTI	28.203.346.137	-34.921.676.308	63.125.022.445
ATTIVA (+)	0	0	16.775.900.316
ECCEDENZA			
PASSIVA (-)	-46.490.434.206	-4.577.018.094	0

PROSPETTO RELATIVO AL RISULTATO DEGLI INCASSI E PAGAMENTI DI OGNI SINGOLA GESTIONE CONFRONTATI CON L'ESERCIZIO PRECEDENTE

GESTIONI	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZA FRA GLI ESERCIZI		TOTALE
	ESERCIZIO 1996	ESERCIZIO 1997	ESERCIZIO 1996	ESERCIZIO 1997	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	
ACQUEDOTTO							
PUGLIA	588.677.810.846	536.474.136.428	551.701.209.822	525.062.090.791	52.203.674.418	36.639.119.031	15.564.555.387
LUCANIA	47.556.375.760	63.894.352.054	75.304.705.884	58.844.962.238	16.937.976.204	18.459.743.646	34.797.718.940
FOGNATURA							
PUGLIA	176.025.401.832	163.116.020.070	185.816.595.860	175.401.087.949	12.909.381.762	10.415.507.911	2.493.873.851
LUCANIA	5.298.354.291	5.299.423.771	8.431.600.233	7.999.138.181	1.069.480	432.462.052	433.531.532
CASSA DI PREVIDENZA	17.369.721.013	21.794.609.290	17.602.626.870	20.424.437.065	4.424.888.277	2.821.810.195	1.603.078.082
EDILIZIA	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	834.927.663.742	790.578.541.613	848.856.738.669	785.731.716.224	44.349.122.129	63.125.022.445	18.775.900.316

La situazione del c/c libero di cassa n.20/03 presso il Banco di Napoli alla data del 31.12.1997 risulta come appresso:

ACQUEDOTTO:		
PUGLIA		-88.048.826.603
BASILICATA		-71.834.329.154
FOGNATURA:		
PUGLIA		-7.778.279.596
BASILICATA		-33.672.453.680
CASSA DI PREVIDENZA:		
PRE 61		544.910.002
POST 61		919.455.281
Totale		-199.869.523.750

Considerato uno scoperto iniziale di cassa di L.204.519.242.422 e tenuto conto dei versamenti nell'anno 1997 ammontanti a L.631.985.538.167 e dei prelevamenti per L.627.335.819.497 presenta un saldo debitore di L.199.869.523.752, come dimostrato dal prospetto che segue:

Situazione delle gestioni - 20/3 al 31.12.1997

GESTIONI	GIACENZE	INCASSI	PAGAMENTI	SALDI
	AL			AL
	1.1.1997	1997	1997	31.12.1997
ACQUEDOTTO:				
PUGLIA	99.276.125.557	377.881.132.982	366.653.833.026	-88.048.826.603
BASILICATA	78.883.716.970	63.894.352.054	56.844.962.236	-71.834.329.154
FOGNATURA:				
PUGLIA	4.506.788.281	163.116.020.070	175.401.087.949	-7.778.279.596
BASILICATA	30.872.739.270	6.288.423.771	7.909.136.181	-33.672.453.680
CASSA DI PREVIDENZA:				
	84.193.058	21.784.609.290	20.454.437.065	1.464.365.283
EDILIZIA:				
	12.361.036	0	12.361.036	0
	204.519.242.422	631.985.538.167	627.335.819.497	-199.869.523.752

*Totale incassi AP rendiconto finanziario (536.474.136.428) aumentati di L.12.361.036, dedotti mandati interni (158.408.257.763), decrementato del saldo sulle giacenze (197.408.719)

**Totale pagamenti AP (525.062.090.791) dedotte reversali (158.408.257.763)

SITUAZIONE DEI C/C VINCOLATI AL 31.12.1997					
C/C	DENOMINAZIONI	GIACENZE AL 1.1.97	ACCREDITI 1997	ADDEBITI 1997	CONSISTENZA AL 31.12.97
20/23	FONDO AMMORTAMENTO MUTUI EDILIZIA	0	0	0	0
	FONDO DI PREVIDENZA AL PERSONALE POST 61*	53.662.664.463	9.089.604.696	10.740.880.001	52.151.689.278
20/2	CASSA DI PREVIDENZA AL PERSONALE PRE 61*	948.548.280	19.603.404.552	20.306.520.751	245.432.051
		54.751.512.743	28.693.009.448	31.047.400.832	52.397.121.359

CONTO ECONOMICO

Per l'anno 1997 il conto economico generale presenta profitti per complessive L.642.733.954.547 e spese per complessive L.831.582.186.302, con un disavanzo economico di L.188.848.231.755.

Esso è articolato in due raggruppamenti.

Il primo riguarda componenti desunti dal rendiconto finanziario, mentre il secondo attiene poste desunte da componenti patrimoniali.

PROFITTI

Parte prima

La parte prima chiude con un totale ricavi per complessive L.603.863.648.824. Trattasi delle entrate a carattere istituzionale desunte dal totale del titolo terzo del Rendiconto Finanziario, in cui confluiscono gli accertamenti per canoni acqua ed eccedenza, tributo Legge Merli, corrispettivo per costruzioni allacci e tronchi di acqua e fogna, redditi patrimoniali ed entrate per prestazioni professionali.

Il commento alle singole poste è stato ampiamente sviluppato nella prima parte della presente relazione.

Parte seconda

Gli importi di L.2.952.365.677 e di L.175.919.269 rappresentano storni di costi afferenti acquisti in conto capitale impropriamente attribuiti alla parte corrente.

Le rimanenze finali di materie prime evidenziate nella somma di L.17.571.842.632 rappresentano il valore allibrato delle materie prime e sussidiarie da impiegare essenzialmente nei lavori di costruzione degli impianti in conto terzi.

Rispetto al valore iniziale di L.20.307.816.580, inserito tra i costi, il magazzino ha subito un decremento di L.2.735.973.948 nell'intento di contenere al massimo il congelamento di risorse finanziarie, ottimizzando il più possibile il valore delle scorte di magazzino.

Per quanto riguarda l'utilizzazione del fondo imposta sostitutiva, legge 43/91, si precisa che nel 1992 in sede di rivalutazione degli immobili di cui alla legge 413/91, fu costituito un fondo dell'importo di L.490.505.000 per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

In tale esercizio si effettuò il pagamento utilizzando dei crediti di imposta, consentiti dalla stessa legge 413/91, lasciando invariato il fondo.

L'inserimento nel conto economico, ha carattere meramente compensativo, avendo assestato nella situazione patrimoniale il fondo creato a detto titolo.

Le plusvalenze esposte per L.350.965.985 rappresentano il valore delle alienazioni di immobilizzazioni tecniche, completamente ammortizzate e che pertanto rilevano un ricavo d'esercizio.

L'ultima posta di L.17.316.346.124 rappresenta l'ammontare della riduzione ai residui passivi di parte corrente, di cui si è parlato in sede di commento alle variazioni dei debiti.

Chiude la parte seconda del conto profitti e perdite la posta riguardante il disavanzo economico, che si attesta a L.188.848.231.755.

PERDITE

Come già si è avuto occasione di precisare trattando dei ricavi, anche per i costi, la parte prima recepisce gli oneri, pari a L.584.307.527.780, transitati attraverso il titolo primo del rendiconto finanziario, sotto forma di impegni di spesa

Tra i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari, dopo le rimanenze di materie prime, già citate in precedenza, sono inseriti gli ammortamenti su beni immobili ed immobilizzazioni a fronte di acquisti effettuati con proprie risorse e come tali rientranti nel patrimonio di appartenenza.

I valori sono quelli desunti dai registri dei cespiti ammortizzabili, relativi all'anno di riferimento, distintamente per categorie fiscali, in base ai coefficienti di ammortamento fissati per ciascuna di esse con decreto ministeriale 31.12.1988 al gruppo diciassettesimo, specie terza.

Detta posta evidenzia quote di ammortamento imputabili all'esercizio per L.8.106.841.231.

Accantonamento fondi vari.

1. Fondo svalutazione crediti
2. Fondo liquidazione interessi ritardati pagamenti
3. Fondo liquidazione riserve
4. Fondo rischi vertenze
5. Fondo Ferie
6. Fondo TFR
7. Fondo reinvestimento immobili e materiali di dotazione

Si procede qui di seguito alla disamina dei singoli fondi.

1. Fondo svalutazione crediti

In ordine agli accantonamenti portati al fondo in questione, si procederà a distinguere i crediti stessi in base alla loro tipologia; essi infatti verranno raggruppati in:

- (a) Crediti per prestazioni istituzionali ed accessorie
- (b) Lodi arbitrali per i quali è pervenuto atto di pignoramento
- (c) Crediti iscritti sul capitolo 490 e riguardanti somme pagate dall'Ente, in attesa di definizione

(a) Crediti per prestazioni istituzionali ed accessorie

Qui di seguito vengono esaminate poste, iscritte nei capitoli dallo 030 allo 047 afferenti prestazioni istituzionali (vendita di acqua e smaltimento di liquami) sotto forma di crediti nei confronti delle varie concessionarie e per i quali sussistono concrete ragioni per ritenere che non siano realizzabili in tutto o in parte.

Detti crediti si riferiscono nella parte preponderante ad importi dovuti per il tramite delle Concessionarie da Enti Territoriali e Istituti Autonomi Case Popolari e da utenti morosi o falliti per i quali le singole concessionarie hanno formalizzato richieste di rimborso per quote inesigibili.

Tali crediti sono tuttavia iscritti in bilancio e prima di procedere alla loro radiazione nel rispetto delle previsioni normative della legge 696/79 necessita atto formale che recepisca l'impossibilità di realizzo del credito dopo aver esperito tutte le azioni di rito volte al loro recupero.

Tuttavia, stante la necessità impellente in una fase di trasformazione, di tener conto della forte alea legata alla realizzazione di detta massa creditoria, nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile si procederà alla istituzione di fondi particolari che allocati nel Conto Economico dell'esercizio in corso facciano emergere le corrispondenti perdite che influenzeranno la situazione patrimoniale.

Ciò non comporterà tuttavia l'abbandono di ogni azione di recupero che ove abbia a concretizzarsi farà emergere nel tempo e nel quanto una sopravvenienza attiva.

□ Quote compensi 1990 ai concessionari per L.9.112.855.785

Con l'art.61 - 5° comma - del D.P.R. 28.01.1988 n.43, fu stabilito che i compensi dovuti ai Concessionari della Riscossione, in precedenza a carico dei contribuenti (utenti) con decorrenza dall'1/1/1990 venivano posti a carico degli Enti Impositori.

Con l'art.6 - 6° comma - del D.L. 27.04.1990 n.90, convertito nella legge 26.06.1990 n.165, veniva però stabilito che tali compensi, se dovuti da Comuni,

MODULARIG
L. P. 100

Ministero dei Lavori Pubblici
DIREZIONE GENERALE
DELLA DIFESA DEL SUOLO

Parafare
consuntivo 1997

Roma, 31 DIC. 1998

Al la Direzione Generale
degli AA.GG. e del
Personale
- Div. 1^a Sez. 1^a -
S E D E

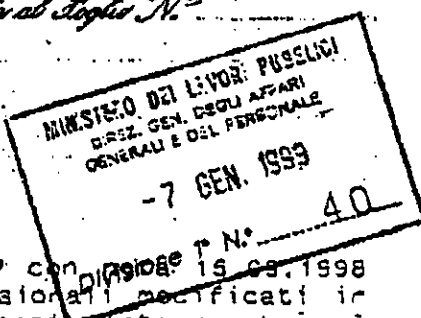
AREA TERRITORIALE "E"

Prot. N° 1552/LSC. *Allegati*

Classifica 50000/502 (EAAP B1. 97)

OGGETTO : EAAP - Conto consuntivo 1997.

Proposta al Foglio N°
del



Il rendiconto 1997 trasmesso dall'EAAP con n. 7475/2 presenta, rispetto ai dati previsionali modificati in considerazione delle tre variazioni di bilancio intervenute nel corso dell'anno in questione, i seguenti risultati definitivi:

- Avanzo di competenza	L. 1.234.591.501
- Disavanzo di amministrazione	L. 39.417.536.860
- Disavanzo economico	L. 188.848.231.755
- Disavanzo di gestione	L. 40.652.128.351

In particolare si rileva per quanto riguarda la situazione amministrativa che presenta un disavanzo di L. 39.417.536.860 un miglioramento del 50% rispetto all'esercizio precedente e in ordine al disavanzo di gestione, calcolato in L. 40.652.128.351, una riduzione di L. 23.665.657.394.

Tenuto conto delle osservazioni formulate in merito a detto documento contabile dal Collegio dei revisori dei conti e con la raccomandazione da rivolgere all'EAAP di provvedere per tempo ad apportare apposite variazioni di bilancio in caso di insufficienza di stanziamenti di fondi per l'attività gestionale, onde evitare irregolarità per non aver rispettato la legge sulla contabilità dello Stato, si evidenziano le seguenti opportunità:

- che siano accertate con esattezza le ragioni di mancato realizzo di somme iscritte a ruolo ma in sofferenza (si confronti paragrafo "morfosità" del conto economico);
- di disporre di una completa ricognizione dei lodi arbitrali in corso, indipendentemente dall'intervento di pignoramento in atto;
- di chiarire le ragioni dello scostamento di circa 18 mld. sul cap. 046 per servizio depurazione liquami fognature;

Province e Consorzi obbligatori per legge, limitatamente all'anno 1990, venivano posti a carico dello Stato.

Tanto considerato, l'Ente, ritenendo di trovarsi nelle condizioni previste dalla suindicata legge n.165, con istanza del 20.9.1990 prot.8488/3 sollecitata con nota prot.3519/3 del 27.6.1995, chiedeva al Ministero delle Finanze - Servizio Centrale per la Riscossione - di essere reintegrato della somma di circa L.9 mld trattenuta dai vari Concessionari a titolo di compenso per l'anno 1990.

L'EAAP, come tuttora viene riconosciuto dallo stesso Ministero delle Finanze, ai fini della esenzione da determinate imposte agisce in sostituzione dei Comuni serviti come prosecuzione delle sue originarie funzioni e natura di Consorzio a suo tempo costituito con legge 26.6.1902 n.245 tra lo Stato e le Province di Bari, Foggia e Lecce.

La natura consortile dell'EAAP è stata, a suo tempo, riconosciuta dalle Commissioni Tributarie nei diversi gradi e dalla Avvocatura Generale dello Stato, con parere n.923 del 1.9.1959, nonché dalla Corte di Cassazione, Sezione 1^a del 9.10.1979, n.5224, in occasione di controversia insorta con l'Amministrazione Finanziaria in materia di imposte sulle Società.

A riguardo v'è però da dire che la medesima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 19.7.1979 n.4295 si era pronunciata in senso sfavorevole all'ente, sempre con riferimento alla controversia, per annualità diverse, sull'imposta sulle Società.

Dato il contrasto giurisprudenziale sulla questione, la medesima Corte Suprema, a sezioni unite con sentenza 13.11.1982, n.6035, ha deciso in senso sfavorevole alle tesi dell'EAAP

Per tutto quanto espresso, nel ribadire che l'Ente tuttora viene riconosciuto ai fini della esenzione da determinate imposte quale sostituto dei Comuni serviti, ha iscritto in bilancio il credito in epigrafe ritenendo di trovarsi legittimamente nelle condizioni previste dalla suindicata legge.

Tutto il conteggio ed i recenti incontri con rappresentanti del Ministero delle Finanze inducono in mancanza oltre tutto di residui sul bilancio dello stato per la causale in epigrafe.

Si propone pertanto di svalutare il credito nella misura del 100%.

□ Morosita'

Altre ipotesi di mancato realizzo di somme iscritte a ruolo ma in sofferenza, sono quelle afferenti ruoli iscritti a carico di utenti falliti o comunque sottoposti a procedure concorsuali.

In relazione alle predette ipotesi, il mancato versamento da parte delle varie concessionarie è stato supportato in alcuni casi da Decreti Ministeriali che hanno modificato la stessa natura del ruolo; per cui la Concessionaria versa soltanto nell'eventualità in cui riscontra il credito dall'utente.

Il mancato versamento può essere inoltre determinato, in presenza di morosità a diverso titolo, da una pronuncia dei tribunali aditi, a seguito di reclamo proposto dalla Concessionaria.

In tal caso, viene riconosciuto lo sgravio provvisorio che consente di riversare le somme solo nell'eventualità che le stesse vengano rimosse.

Come ulteriore ipotesi, si rappresenta quella della concessione di sgravio provvisorio direttamente da parte dell'Ente, allorché il concessionario dimostri di aver esperimento tutte le azioni dirette al recupero delle morosità, senza alcun esito.

Circa il criterio di residua possibilità di realizzazione dei predetti crediti, si è tenuto conto, attraverso un esame storico, dell'incidenza, nel corso degli ultimi sei anni, dei mancati introiti rispetto alle somme inizialmente accertate.

Detto esame ha posto in evidenza che, a partire dalla data di emissione dei ruoli, nel corso del primo biennio successivo, i crediti vengono realizzati nella quasi totalità, eccezion fatta, per le poste in esame che rappresentano uno zoccolo duro, la cui contrazione è estremamente limitata nel tempo.

In virtù di dette considerazioni, sui crediti in parola si è considerata una svalutazione media dell'80%.

Concessionaria di Lecce	L. 216.432.139
Concessionaria di Avellino	L. 1.994.613.155
Concessionaria di Bari	L. 3.103.037.189
Concessionaria di Foggia	L. 6.840.472.984
Concessionaria di Taranto "A"	L. 1.084.645.158
Concessionaria di Taranto SOGET	L. 5.015.442.190
Totale	L. 18.254.642.815
 Svalutazione dell'80%	 L. 14.603.714.252
 Residuo	 L. 3.650.928.563

□ Istituti Autonomi Case Popolari

Al fine di chiarire la complessa questione afferente ai rapporti EAAP-I.A.C.P., si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

La Regione Puglia nell'emanare le " Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" di cui al Titolo IV artt.37 - 40 della L.R. n. 54 del 20.12.84, determinò di procedere al graduale affrancamento degli Istituti dai non lievi oneri della amministrazione diretta degli stabili mediante lo strumento dell'autogestione degli alloggi e dei servizi" regolata dalle norme del Titolo IV.

L'autogestione, da parte degli Istituti di Taranto, Brindisi e Foggia, si è concretizzata, per quanto concerne l'EAAP, con la mera "disdetta" dei contratti di utenza contravvenendo al disposto legislativo che pone a carico degli IACP precisi poteri di controllo e doveri di surrogazione nei confronti delle "autogestioni".

La norma, infatti, non prevede assolutamente la "disdetta" dei rapporti di utenza ma contempla le modalità che debbono essere seguite per il pagamento dei servizi accessori e la costituzione delle autogestioni.

Il mancato pagamento, a far tempo dalla data della "disdetta" (Maggio 1987 Taranto, Maggio 1989 Foggia, Gennaio 1990 Brindisi), dei ruoli emessi ha comportato il formarsi di una grave morosità.

Le ragioni dell'Istituto fatte valere giudizialmente, ancorché con 2 ricorsi ex art. 700 c.p.c. volti alla sospensione della esecutorietà dei ruoli, non sono state accolte dal Giudice adito.

Se da un lato, pertanto, può osservarsi che la questione è ancora sub judice non può, dall'altro, non rilevarsi che, a parte ogni ulteriore considerazione sulla violazione della richiamata normativa regionale, la " disdetta" è stata ritenuta, dal Giudice competente , priva di ogni qualsivoglia fondatezza oltre che alla luce della L.R.54/84 anche ai sensi del Regolamento di Distribuzione dell'Ente.

Tuttavia le azioni esecutive poste in essere dai Concessionari per ottenere il pagamento degli importi dovuti, puntualmente opposte, sono state sospese e rigettate dall 'A.G.

Sia i canoni corrisposti dagli assegnatari che i beni mobili di proprietà degli IACP, infatti sono stati riconosciuti impignorabili sulla scorta di una ormai consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione (vedi sentenze, Cass.Sez.III 23.11.85 n. 5823; Cass.Sez.III 10.7.86 n.4496; Corte Cost. 21.7.81 n.138; che definisce impignorabili le somme di denaro ed i crediti pecuniari esistenti nel patrimonio di un ente pubblico, territoriale e non, quando da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo, abbiano ricevuto una univoca destinazione ad un

servizio pubblico cioè all'esercizio di una determinata attività per l'attuazione di una funzione per l'ente, rientrando in tal modo nel patrimonio indisponibile e creando un diretto collegamento tra quelle entrate e determinati pubblici servizi.

Puntuale conferma di tale consolidata giurisprudenza si è avuta anche dal Tribunale di Bari che con ordinanza in data 13.3.1996 e 20.3.1996, a fronte del procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dallo IACP di Taranto, al fine di conseguire la sospensione delle cartelle esattoriali relative al I e II semestre 1995, nel rigettare i ricorsi per difetto del "fumus boni juris" e del "periculum in mora" ha ritenuto, per quest'ultimo punto, che il rischio di iniziative esecutive è limitato per l'impignorabilità del patrimonio immobiliare e dei fondi assoggettati a vincolo di destinazione".

La destinazione per i canoni di locazione degli alloggi e delle somme ricavate dall'alienazione degli stessi, è disciplinata dal T.U. e disposizioni generali sull'edilizia popolare ed economica D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 art. 19, dal T.U. e disposizioni generali sull'edilizia popolare ed economica Legge 8 Agosto 1977 n. 513 art. 25 nonché dalla più recente Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 art. 85.

Circa l'esecuzione immobiliare è opportuno sottolineare che l'alloggio di edilizia popolare non è suscettibile di pignoramento perché vincolato nella sua destinazione alle finalità che la legge persegue nel quadro dell'esigenza di assicurare la disponibilità di un alloggio a determinate categorie di beneficiari con la conseguenza che l'immobile deve ritenersi compreso tra i beni patrimoniali indisponibili dell'ente cui appartiene ai sensi degli artt. 828-830 c.c. e quindi insuscettibili di essere sottoposto ad esecuzione forzata (vedi Cass. Civ. Sez. III 9.10.1990 n. 9912).

Tale situazione ha comportato la dichiarazione di inesigibilità dei crediti vantati dall'EAAP nei confronti degli IACP morosi e la trasformazione dei ruoli al semplice scosso, disposto dalla Intendenza di Finanza di Brindisi, per quelli emessi nei confronti dell'Istituto di quella provincia.

Sulla scorta di quanto esposto si rileva che la questione relativa alla creditoria maturata dall'Ente nei confronti degli IACP, afferisce quindi a quelli delle province di Foggia, Brindisi e Taranto.

La fattiva collaborazione dell'Ente ha consentito di appianare ogni questione, relativa alle autogestioni ed alle posizioni debitorie, degli Istituti di Lecce, Matera e Potenza e, a far tempo dall'01/03/96, con quello della provincia di Bari, con cui è stato posto in essere un piano di ammortamento delle morosità.

Per tutto quanto esposto, i crediti vantati nei confronti degli IACP di Brindisi, Foggia e Taranto, di seguito specificati, vengono accantonati nel fondo svalutazione crediti per il loro intero ammontare.

Iacp di Brindisi	L. 11.071.590.024
Iacp di Foggia - Gema	L. 3.521.517.694
Iacp di Foggia - Gecap	L. 1.593.452.767
Iacp di Taranto	L. 1.628.787.137
Totale	<u>L. 17.815.347.622</u>

□ Pignoramenti

Causa frequente di mancati incassi sono riconducibili a pignoramenti eseguiti da terzi presso le Concessionarie per le motivazioni più svariate, che possono essere individuate essenzialmente in:

Azioni esecutive promosse per risarcimento danni, indennità espropriative, in uno alle spese legali, correlate tutte alle predette ipotesi.

In detti casi è improprio invocare la svalutazione del credito, inteso quale mancato incasso da parte del Concessionario, quale terzo pignorato, trattandosi di poste che dovranno trovare la loro corretta postazione contabile attraverso imputazione della spesa al corrispondente capitolo.

Si riportano qui di seguito i pignoramenti subiti dalle varie concessionarie, a fronte dei quali non esiste alcuna possibilità di recupero:

Bari	L. 35.456.312
Brindisi	L. 96.503.845
Foggia	L. 10.240.130
Lecce	L. 3.500.000
Taranto	L. 254.348.141
Totale	<u>L. 400.048.428</u>

Diversamente da quanto innanzi esposto, vi sono pignoramenti per i quali esiste una probabilità di recupero.

Fra questi particolare connotazione assumono quelli effettuati presso la Concessionaria di Bari, per danni prodotti a civili abitazioni a causa delle perdite di condotte dell'Ente, nell'abitato di Canosa.

Poiché è in essere un contenzioso con la compagnia di Assicurazioni che ha assunto la copertura del sinistro a detto titolo, si ritiene che il credito, sulla base di valutazioni espresse dall'Ufficio Legale dell'Ente, possa essere in parte recuperato.

(a) Zona Castello di Canosa: pignoramento di L. 742.000.000 - svalutazione del 50%- residuo recuperabile L. 370.988.855;

(b) Canosa - Utenti diversi: pignoramento di L.187.779.002 - svalutazione del 65% per L.122.056.351 - residuo recuperabile L.65.722.561.

□ **Esattoria di Lucera**

Mancato versamento dei ruoli degli anni 88 e 89 da parte della fallita esattoria di Lucera.

Per quanto in oggetto si riferisce che nei confronti del collettore responsabile sono in corso azioni per responsabilità civili e penali.

Conseguentemente si ritiene che le possibilità di recupero del credito complessivo di L.3.572.483.992 siano pressoché nulle, atteso che, anche escutendo la cauzione, esistono crediti dello Stato privilegiati rispetto a quelli dell'Ente.

Si propone pertanto una svalutazione del 100%.

□ **Basso Larinese**

Residui attivi per complessive L.615.773.929.

Al riguardo si riferisce che è pendente dinanzi al tribunale di Campobasso un giudizio che vede contrapposto l'Ente all'ERIM (Ente Risorse Idriche Molise).

Il contenzioso origina dalla richiesta dell'EAAP di L.615.773.929 per somministrazioni idriche effettuate ai Comuni del Basso Larinese in epoche remote, cui si contrappone la richiesta di detto ERIM di somme ritenute indebitamente corrisposte all'EAAP, il quale ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale per il riconoscimento dei propri crediti.

Attesa l'alea del giudizio, si propone la svalutazione del credito nella misura del 50% per L.307.886.965.

□ **Concessionaria di Potenza**

Ruolo senza obbligo emesso a carico del Comune di Potenza per L.24.243.598.600.

Il predetto credito afferisce la fornitura idrica all'abitato dal 1982 al 1993.

La somma è stata iscritta a ruolo con l'emissione del luglio 1995.

L'esazione dell'importo è stata impedita dallo stato di dissesto dichiarato dal medesimo Comune. Allo stato la questione relativa all'emesso ruolo è all'attenzione della Commissione Straordinaria di liquidazione, ed a seguito di frequenti contatti

intercorsi tra l'Ufficio Legale dell'EAAP e la predetta Commissione, dopo lunga trattativa, è stata assicurato l'acclaramento della debitoria nella misura del 50%; per cui il residuo credito si può quantificare in L.12.121.799.300 con una svalutazione di pari importo.

Sempre in relazione alla vicenda in esame. Con delibera 3522 del 28.12.1995 fu accertata, nei confronti del predetto Comune, per interessi ed accessori, riguardanti sempre la somministrazione idrica, per l'importo di L.13.969.747.134.

Come per la sorte capitale, anche per gli interessi deve operarsi una svalutazione pari al 50%; per cui il residuo credito si può quantificare in L.6.984.873.567.

□ Pubbliche Amministrazioni

Sui capitoli dallo 030 allo 047, al 31.12.1997 emergono residui attivi per complessivi L.18.270.564.844 di cui L.11.000.000.000 riguardanti l'emissione di dicembre 1997.

Della restante somma di L.7.300.000.000 circa, risultano accertati a tutto il 31.12.1992, crediti per complessive L.2.181.000.000 non acclarati, in quanto afferenti somme in contestazione, molte delle quali necessitano di una destinazione contabile, in quanto imputabili a errate iscrizioni a vario titolo.

Per le dette motivazioni si propone la svalutazione del 50% del suddetto credito per L.1.096.200.000.

□ Residui da definire

Relativamente al punto in esame si fa presente che l'importo pari a L.17.501.450.716, afferisce nella quasi totalità a trattenute effettuate dai cessati esattori comunali e concessionari per quote inesigibili.

Tale importo è parte della somma complessiva di cui i cessati esattori, prima, e le Concessionarie di Riscossione, dopo, hanno formulato richiesta di rimborso all'Ente.

L'entità di tale somma è oggetto di accertamento nell'ambito della complessiva definizione dei rapporti sia tra Ente, cessate Esattorie e Concessionarie, che tra cessate Esattorie e Concessionarie fra di loro.

E' opportuno precisare, infatti, che non è stata ancora completata l'esatta determinazione delle partite residue trasferite dalle cessate Esattorie Comunali alle Concessionarie di Riscossione subentranti, per le quali l'Ente ha aspettative nei

confronti di quest'ultime rispetto ai rimborsi da effettuare in favore delle cessate Esattorie Comunali.

Per le dette motivazioni si propone la svalutazione del 50% del suddetto credito per L.8.750.725.358.

Si riporta qui di seguito un riepilogativo delle svalutazioni sui crediti vantati dall'Ente sui capitoli dallo 030 allo 047, oltre a quello per interessi verso il Comune di Potenza.